

**Comune di Villa Cortese**  
Provincia di Milano

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale  
Deliberazione C.C. n. 53 del 29.06.2000  
Il Segretario comunale  
Dott. Carlotta Amico

## I n d i c e

### CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Entrata in carica dei Consiglieri

### CAPO II – CONVOCAZIONI

Art. 3 - Luogo delle sedute

Art. 4 - Sessioni ordinarie e straordinarie

Art. 5 - Consiglio comunale aperto

Art. 6 - Data e ordine del giorno delle sedute

Art. 7 - Avvisi di convocazione

Art. 8 - Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

Art. 9 - Avvisi al pubblico

Art.10 – Deposito e consultazione degli atti

### CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

#### SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 – Presidenza delle sedute

Art. 12 – Attribuzioni del Presidente

Art. 13 - Poteri del Presidente

Art. 14 – Funzioni di Segretario

Art. 15 – Attribuzioni del Segretario

Art. 16 - Numero legale

Art. 17 – Pubblicità e segretezza delle sedute

#### SEZIONE II – FORMALITA' PRELIMINARI

Art. 18 - Apertura della seduta

Art. 19 - Verifica del numero legale

Art. 20 - Comunicazioni preliminari

Art. 21 - Argomenti ammessi e ordine di trattazione

### SEZIONE III – DISCUSSIONE

Art. 22 - Discussione delle proposte

Art. 23 - Diritto degli oratori - Limiti alla discussione

Art. 24 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 25 - Proposte dei Consiglieri durante la discussione

Art. 26 - Dichiarazione di inammissibilità

Art. 27 - Mozione d'ordine

Art. 28 - Fatto personale

Art. 29 - Chiusura della discussione

### SEZIONE IV – VOTAZIONI

Art. 30 - Pubblicità o segretezza della votazione

Art. 31 - Ordine delle votazioni

Art. 32 - Interventi nel corso della votazione

Art. 33 - Validità delle deliberazioni e proclamazione dei risultati

Art. 34 - Processo verbale delle sedute

### SEZIONE V – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 35 - Disciplina dei Consiglieri

Art. 36– Disciplina del pubblico

Art. 37 – Tumulto in aula

Art. 38 - Polizia nella sala delle adunanze

## CAPO IV – ATTIVITA' E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 39 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri

Art. 40 - Interrogazioni

Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

Art. 42 - Interpellanze

Art. 43 - Svolgimento delle interpellanze

Art. 44 - Limite per lo svolgimento delle interrogazioni o delle Interpellanze

Art. 45 - Mozione

Art. 46 - Svolgimento della discussione sulle mozioni

Art. 47 - Gruppi consiliari

Art. 48 - Diritto di informazione

Art. 49 - Diritto di visione e di copia di atti

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività del Consiglio Comunale e dei suoi organismi.

Esso detta le modalità da osservarsi nelle relative discussioni e deliberazioni al fine di garantire a ciascun partecipante il pieno e responsabile esercizio delle proprie attribuzioni.

## Art. 2 – Entrata in carica dei Consiglieri

All'atto della proclamazione, i candidati eletti Consiglieri comunali entrano immediatamente in carica.

Il Consiglio Comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo l'intervenuta convalida degli eletti, ai sensi di legge.

## CAPO II - CONVOCAZIONI

### Art.3 - Luogo delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala Consiliare.

Il Sindaco tuttavia, quando ricorrano particolari motivi, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Nei giorni di seduta saranno esposte, all'esterno della sala consiliare, la bandiera nazionale e quella della Comunità Europea.

### Art. 4 - Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei seguenti casi:

1. approvazione delle linee programmatiche di mandato;
2. approvazione del bilancio di previsione;
3. approvazione del rendiconto di gestione;

La durata della sessione ordinaria può essere prorogata per deliberazione dello stesso Consiglio.

Il Consiglio comunale può riunirsi inoltre :

- a) su iniziativa del Sindaco;
- b) su domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso;

Nel caso di cui alla lettera b) la domanda dovrà essere sottoscritta dai richiedenti e dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

### Art. 5 – Consiglio comunale aperto

Per argomenti di carattere generale o in situazioni di particolare rilievo può essere invitata a partecipare, in fase di discussione, ai lavori del Consiglio comunale tutta la cittadinanza.

Gli atti relativi alle proposte di deliberazione da discutere in seduta aperta devono essere posti a disposizione della cittadinanza presso gli uffici comunali con le modalità e nei termini previsti per i Consiglieri comunali.

La verifica della validità della riunione consiliare sarà fatta al termine della discussione pubblica e prima di passare alla fase deliberativa.

### Art. 6 - Data e ordine del giorno delle sedute

Il Sindaco o chi lo sostituisce come Presidente stabilisce, di concerto con la Giunta, la data e l'ordine del giorno della seduta.

Nei casi di cui al precedente art. 4 – comma 3 - lettera b) il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell'ordine del giorno e trattate secondo l'ordine di presentazione al protocollo.

All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti ferma restando l'osservanza delle modalità di cui al successivo articolo 7, purchè l'integrazione avvenga almeno 24 ore prima dalla data della seduta.

#### Art. 7 – Avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio comunale deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti e notificati, contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune e di cui viene data comunicazione scritta all'Ufficio di Segreteria.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo cui devesi l'iniziativa della Convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- c) la menzione dell'urgenza ove ricorra il caso;
- d) l'elenco degli oggetti da trattare;
- e) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

#### Art. 8 – Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Nel caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore salva la facoltà del Consiglio comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno seguente o altro successivo.

La seconda convocazione, che è quella che eventualmente succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione. Quando però gli avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri.

#### Art. 9 – Avvisi al pubblico

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Sindaco, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione nelle varie località del Comune, di manifesti contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 10 – Deposito e consultazione degli atti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Nessuna proposta può essere oggetto di deliberazione se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima, presso la Segreteria comunale, per essere esaminata con tutti i documenti necessari.

I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio e previi accordi con la Segreteria comunale, degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco provvede ad inviare ai Capi gruppo consiliari la documentazione esplicativa dell'ordine del giorno.

## CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

### SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 11 - Presidenza delle sedute

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza lo sostituisce il Vice Sindaco se Consigliere comunale. In caso di assenza anche di quest'ultimo o in caso che il Vice Sindaco non sia Consigliere comunale, la Presidenza è affidata al Consigliere anziano.

E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

#### Art. 12 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente apre e chiude le sedute del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni egli deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

#### Art. 13 – Poteri del Presidente

Il Presidente della seduta, per l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente art. 12 è investito di potere discrezionale.

Egli ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto; di tale ordine dovrà essere fatta menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione.

Analogamente disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del Presidente.

#### Art. 14 – Funzioni di Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale.

Il Segretario comunale non può prendere parte alla seduta quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio comunale. In questi casi sarà sostituito da un Consigliere comunale designato dal Sindaco.

Il Sindaco può nominare, tra i dipendenti dell'Ente in possesso di laurea di categoria D, un Vice Segretario, il quale sostituirà il Segretario comunale nelle sue funzioni, in caso di sua assenza per ferie o per altra causa.

#### Art. 15 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura all'assemblea quando richiesto, fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente e presta consulenza al Consiglio se richiesto.

#### Art. 16 - Numero Legale

Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune arrotondato per eccesso.

In seconda convocazione, tuttavia, che dovrà tenersi in altra data, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti già iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non discussi per mancanza del numero legale.

Quando la legge richiede particolari "quorum" di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero è determinato da tali "quorum".

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; non si computano, invece, i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che si astengono dal prendere parte alla deliberazione perché interessati all'atto.

Se durante la seduta viene a mancare il numero legale, essa è sciolta, salvo brevi sospensioni per il rientro di Consiglieri che si siano assentati momentaneamente.

Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta, dovrà darne avviso al Segretario .

#### Art. 17 – Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche eccettuati i casi seguenti:

- a) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, o di fare apprezzamenti su qualità morali, meriti o demeriti;
- b) quando la segretezza delle sedute sia espressamente richiesta dalla legge;
- c) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta.

## SEZIONE II – FORMALITA' PRELIMINARI

### Art. 18 – Apertura della seduta

La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario, per accertarne il numero legale.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

### Art. 19 - Verifica del numero legale

Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto, anche oralmente, da uno o più Consiglieri.

Tale verifica deve tuttavia essere effettuata prima di ogni votazione.

### Art. 20 – Comunicazioni preliminari

Esaurite le formalità preliminari e prima che il Consiglio passi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio da parte del Presidente.

Su queste, ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno delle successive sedute.

Il Presidente può ammettere la discussione di proposte, anche se non iscritte all'ordine del giorno dei lavori, che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, di interesse locale o nazionale e che non impegnino il bilancio del Comune.

### Art. 21 - Argomenti ammessi e ordine di trattazione

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto previsto dai successivi articoli 23 e 24 e dal precedente articolo 20.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi Consigliere, il Consiglio può, in qualunque momento decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda sono differite al giorno seguente, o anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a norma del secondo comma dell'art. 8 del presente regolamento.

## SEZIONE III - DISCUSSIONE

### Art. 22 - Discussione delle proposte

Su ciascun argomento la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore competente o del Consigliere proponente o del relatore speciale.

Successivamente, sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine della richiesta, salvo l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli con quelli contrari.

Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

### Art. 23 – Diritto degli oratori – Limiti alla discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento e all'argomento.

Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

Ciascun Consigliere può intervenire una sola volta, con diritto di replica, nel corso della stessa discussione. Sono ammessi ulteriori interventi solo per mozione d'ordine, fatto personale, o per dichiarazioni di voto.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi.

### Art. 24 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Prima che abbia inizio la discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può proporre questione pregiudiziale o sospensiva, chiedendo che lo stesso non sia discusso, o che la relativa discussione sia rinviata.

Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima.

Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un Consigliere per ogni gruppo.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di essa.

#### Art. 25 – Proposte dei Consiglieri durante la discussione

Ciascun Consigliere ha diritto, durante o al termine della discussione di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.

Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazioni, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzare e di tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.

#### Art. 26 – Dichiarazione di inammissibilità

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o che siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

#### Art. 27 - Mozione d'ordine

Per mozione d'ordine s'intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Sulle mozioni d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

#### Art. 28 - Fatto personale

Chi domanda la parola per fatto personale (cioè per essere stato intaccato nella propria condotta o per essersi sentito attribuire opinioni diverse da quelle espresse) deve indicare in che cosa consista il fatto.

Il Presidente deciderà se egli abbia diritto o no di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.

Avuta la parola, l'oratore può svolgere il suo pensiero in modo compiuto e deve attenersi all'argomento in discussione.

Ove non si attenga, o pronuncii parole sconvenienti, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere.

Nel caso non obbedisca al richiamo gli può interdire la parola e, ove persista, può anche sospendere la seduta.

#### Art. 29 – Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

### SEZIONE IV - VOTAZIONI

#### Art. 30 – Pubblicità o segretezza delle votazioni

I Consiglieri votano per alzata di mano, o per appello nominale.

Le sole proposte concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, si votano a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene altresì usata ogni qual volta la legge espressamente lo prescriva.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede. Il Presidente sceglie, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, con il compito di assisterlo nell'espletamento delle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti e ne riconosce e proclama l'esito.

#### Art. 31 – Ordine delle votazioni

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

- 1) emendamenti;
- 2) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

#### Art. 32 – Interventi nel corso della votazione

Una volta iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge o del regolamento e relative alla esecuzione della votazione in corso e per segnalare irregolarità nella votazione.

#### Art. 33 – Validità delle deliberazioni e proclamazione dei risultati

Salvo i casi nei quali la legge prescriva un “quorum” particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto, pur computandosi nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, non si contano nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione, il Presidente ne accerta e ne proclama l’esito.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata a meno che abbia riportato un uguale numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimenti di legge. In tali casi, la proposta sarà iscritta all’ordine del giorno di una successiva seduta.

#### Art. 34 – Processo verbale delle sedute

Il Segretario comunale stende il processo verbale di ogni seduta; detto verbale è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e della seduta, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in sunto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

Ogni Consigliere ha però diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie: in tal caso, là ove possibile, l’interessato dovrà dettare al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

I verbali delle sedute vengono presentati in Consiglio comunale per eventuali osservazioni. Essi vengono successivamente sottoposti all’approvazione dello stesso Consiglio.

### SEZIONE V – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

#### Art. 35 – Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale. Il Consigliere colpito dal provvedimento, può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano, sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio nel processo verbale non si farà menzione dell’incidente. Se il Consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Per nessun motivo il Presidente può espellere Consiglieri dall’aula.

#### Art. 36 – Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi, può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata. Esso deve mantenere un contegno corretto stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel 3 comma del precedente art. 13. Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell' art.17 del presente regolamento.

#### Art. 37 – Tumulto in aula

Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.

Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può momentaneamente sospenderla o rinviarla. In quest'ultimo caso, il Consiglio comunale è convocato nelle forme stabilite nel presente regolamento.

#### Art. 38 - Polizia nella sala delle adunanze

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale normalmente degli operatori di Polizia municipale. La Forza pubblica può intervenire solo per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

## CAPO IV- ATTIVITA' E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

### Art. 39 – Diritto di iniziativa dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Esse devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, sempre che giungano al Protocollo del Comune prima che venga notificato l'avviso di convocazione.

### Art. 40 – Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intende prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, o comunque, per ottenere informazioni sulla attività dell'Amministrazione comunale.

Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione, deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chiede risposta scritta che deve essere data entro venti giorni dalla data di presentazione al Protocollo del Comune.

Le interrogazioni con risposta orale sono poste secondo l'ordine della loro presentazione all'ordine del giorno della prima sessione del Consiglio comunale successiva alla presentazione stessa ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento, osservati i termini di legge e di regolamento.

### Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

L'interrogazione viene letta al Consiglio comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore competente, potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno.

L'interrogazione non dà luogo a discussione, avendo carattere informativo.

Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se nessuno degli interroganti è presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

### Art. 42 - Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco od agli Assessori, circa i motivi o gli intendimenti della condotta su determinati problemi.

#### Art. 43 – Svolgimento delle interpellanze

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 5 minuti.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore competente potranno dare luogo a replica dell'interpellante.

Ove l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta soltanto al primo firmatario, o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Le interpellanze sono poste, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima sessione del Consiglio comunale successiva alla presentazione stessa ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento, osservati i termini di regolamento.

Se nessuno degli interpellanti si trova presente all'adunanza, nella quale la interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dagli Assessori, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. L'Assemblea all'unanimità può decidere di passare immediatamente alla discussione della mozione.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

#### Art. 44 - Limite per lo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma, più di un'ora per seduta.

Entro il limite di tempo suddetto, nessun Consigliere potrà svolgere, nella stessa seduta, una seconda interpellanza, sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle in precedenza presentate da altri Consiglieri.

#### Art. 45 – Mozione

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Amministrazione, oppure anche in una proposta di voto volta ad esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni ed atteggiamenti del Sindaco o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

#### Art. 46 - Svolgimento della discussione sulle mozioni

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni relative alle proposte.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, formano oggetto di un'unica discussione.

Quando su questioni od oggetti identici, o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni sono state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, si svolge, ugualmente un'unica discussione; però, agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti della mozione abbiano illustrato la loro proposta.

#### Art. 47 - Gruppi consiliari

I Consiglieri comunali possono riunirsi in Gruppi, dandone comunicazione al Sindaco, e lo dichiarano in Consiglio comunale, comunicando anche il nome del proprio Capogruppo. Fino a che tale facoltà non sia esercitata, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed il Capogruppo nella persona del candidato Sindaco della lista.

Ogni Gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

Nel caso in cui una lista sia rappresentata in Consiglio comunale dal solo candidato a Sindaco, egli assume la funzione di Capogruppo. Nell'ipotesi in cui questi dovesse essere sostituito per qualsiasi ragione, il subentrante assume le medesime funzioni.

Il Consigliere che intenda appartenere a un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

I Capigruppo, insieme riuniti, costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal Sindaco prima di ogni Consiglio comunale, nonché ogni volta che sia necessario discutere delle questioni di rilevante interesse comunale.

#### Art. 48 - Diritto d'informazione

I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario comunale, dai Responsabili di Settore o Servizio e dagli Uffici del Comune o delle eventuali aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

A tal fine essi possono rivolgere richiesta verbale ai soggetti indicati al comma precedente, i quali sono autorizzati, nell'ambito delle loro competenze, a fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza su ciascuna pratica trattata per competenza dal loro Assessorato, Settore od Ufficio.

#### Art. 49 – Diritto di visione e di copia di atti

I Consiglieri comunali hanno diritto di consultare i bilanci ed i conti consuntivi e di prendere visione di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale delle quali sia avvenuta o sia iniziata la pubblicazione all'albo pretorio, nonché delle determinazioni dei Responsabili o di qualsiasi provvedimento formato e regolarmente emanato, di pareri, di verbali di gara e dei relativi contratti, dopo che gli atti predetti sono stati perfezionati, nonché di ogni altro documento, anche preparatorio, ritenuto utile per l'espletamento del mandato, e di ottenerne copia.

Per l'esercizio di tale diritto i Consiglieri rivolgono, tramite Protocollo, specifica richiesta scritta, in carta libera, ai Responsabili degli Uffici che, nei 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta precisano il giorno e l'ora presso il quale i Consiglieri comunali potranno prendere visione dei documenti richiesti.

Per gli allegati costituiti da numerosi elaborati e da progetti, le copie verranno rilasciate di norma entro 10 giorni, salvo motivata necessità di un termine più lungo. In caso di impossibilità gli elaborati saranno messi a disposizione.

I Consiglieri non possono, di loro iniziativa ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato e contro di esso – come contro il silenzio rifiuto per decorso del termine di cui al precedente comma – il Consigliere interessato può ricorrere nei termini di legge.